



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETERLINI, CUFFARO e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

ONOREVOLI SENATORI. - Il 21 dicembre 2005 è stata promulgata la nuova legge per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (legge 21 dicembre 2005, n. 270). Essa modifica, in più parti, sia il testo unico delle norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia il testo unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

La normativa attualmente in vigore prevede le liste bloccate dei candidati di ogni partito e, così facendo, ha tolto la possibilità ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, chiamandoli soltanto ad approvare elenchi decisi dai partiti. Inoltre impedisce alle donne di essere adeguatamente rappresentate poiché, in presenza di liste bloccate, non vi sono disposizioni che garantiscano una selezione interna dei candidati di ciascun partito equa o paritaria tra uomo e donna, come previsto dall'articolo 51 della Costituzione.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di correggere due norme introdotte dalla citata legge n. 270 del 2005, molto importanti per la democrazia di un Paese.

La prima modifica è data dalla reintroduzione del voto di preferenza, la cui abolizione ha azzerato il rapporto tra territorio e rappresentanza. Il parlamentare, attualmente, viene letteralmente nominato da oligarchie partitiche e non è scelto dal corpo elettorale in funzione della sensibilità agli interessi reali, lì dove essi si manifestano davvero.

L'articolo 49 della Costituzione, che rende i cittadini soggetti della partecipazione politica e i partiti meramente strumentali al perseguimento di questo obiettivo, nonché gli articoli 56 e 57, per entrambi i quali l'elezione delle Camere avviene a suffragio universale e diretto, appaiono dunque clamorosamente violati.

La seconda modifica è data dall'abolizione delle cosiddette candidature plurime, ossia dalla eliminazione della possibilità che viene data al candidato di candidarsi in più di una circoscrizione per poi optare (entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione) per una di esse. La *ratio* di tale disposizione è che servirebbe a nazionalizzare la competizione ed a rafforzare la *leadership*. Ma ciò non è vero, visto che molti *leader* europei che si presentano con candidatura unica non per questo sono carenti di *leadership*. L'eletto in più circoscrizioni (il «plurieletto») è infatti signore del destino di tutti gli altri candidati la cui elezione dipende dalla propria opzione. Questo fenomeno coinvolge circa un terzo dei parlamentari e l'elemento più grave è che induce inevitabilmente atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità verso il plurieletto, atteggiamenti che danneggiano fortemente la dignità e la natura della funzione parlamentare.

Il presente disegno di legge si compone di 3 articoli: gli articoli 1 e 2 due introducono il voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; l'articolo 3 abroga le candidature plurime previste sia per l'elezione della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione del voto di preferenza
per l'elezione della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» sono inserite le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso.»;

b) all'articolo 31, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «su un'unica riga», sono inserite le seguenti: «, con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza»;

c) all'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché infine il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;

d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

Art. 2.

*(Introduzione del voto di preferenza
per l'elezione del Senato della Repubblica)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,

di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con lo spazio per l'indicazione della preferenza»;

b) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante l'indicazione di una preferenza, espressa scrivendo il nome del candidato appartenente alla lista stessa. Nel caso di indicazione di una preferenza senza indicazione della lista o di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è comunque assegnato alla lista cui appartiene il candidato indicato.»;

c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano d'età».

Art. 3.

(Abolizione delle candidature plurime)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione. La candidatura della stessa persona in più di una circoscrizione è nulla. A pena della nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

b) all'articolo 20, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altre circoscrizioni»;

c) l'articolo 85 è abrogato.

